

AVVOCATO
Anna Laura Vargiu
Via Roma n.9
07100 SASSARI
TEL/FAX 0795906983
v_anna_laura@hotmail.com
pec: avvalvargiu@missiva.it

Ecc.mo CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
RICORSO IN APPELLO CAUTELARE
E CONTESTUALE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE alla NOTIFICA PER PUBBLICI
PROCLAMI ex art. 41, comma 4, C. p.a.

SIAS Cristiano Angelo, nato a Trieste il 10.06.1966, c.f. SSICST66H10L424X, residente a Olbia in via Germania n. 30, rappresentato e difeso, giusta procura speciale redatta su foglio separato e depositata unitamente al ricorso, dall'Avv. Anna Laura Vargiu, c.f. VRGNLR71B64I452G, con numero di fax 0795906983 e indirizzo di pec: avvalvargiu@missiva.it per tutte le comunicazioni e notifiche inerenti il presente procedimento, elettivamente domiciliato in via Roma n. 9 presso la persona e lo studio dell'avv. Anna Laura Vargiu,

Ricorrente - Appellante

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro in carica, legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma v. le Trastevere n.76, c. f. 80185250588, per il tramite delle sue articolazioni territoriali **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la SARDEGNA, UFFICIO VI Ambito territoriale di SASSARI e Scuola POLO Istituto Istruzione Superiore TCG "Don Gavino Pes" di Tempio Pausania**, in persona dei rispettivi dirigenti *pro tempore* legali rappr. ti, difesi e rappr. ti dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari presso i cui uffici sono *ex lege* domiciliati in via Dante n.23, pec: ads.ca@mailcert.avvocaturastato.it,

Resistenti - Appellati

nonché, ai fini del contraddittorio, nei confronti di tutti i docenti appartenenti alle **classi di concorso A048 e A049** inseriti nella graduatoria provinciale e di

AVVOCATO
Anna Laura Vargiu
Via Roma n.9
07100 SASSARI
TEL/FAX 0795906983
v_anna_laura@hotmail.com
pec: avvalvargiu@missiva.it

istituto per le supplenze di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, L. 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo di cui all' O.M. n.60/2020, per gli a. s. 2020/2021 e 2021/2022 della **provincia di Sassari - Il Fascia** -, che in virtù del nuovo inserimento nella graduatoria del Prof. Sias verrebbero scavalcati e quindi considerati potenziali

Controinteressati

NONCHE' nei confronti della Sig.ra **Pulcina Ida**, nata a Sassari il 06.12.1980. c. f. PLCDIA80T46I452Q, residente in Sassari in via G. De Martini n. 45; della Sig. ra **Rizzu Elettra Rita**, nata a Sassari il 22.06.1990, c. f. RZZLTR90H62I452S, residente in Palau in via Dei Feaci n. 9 p. 3; del Sig. **Atzori Gian Marco**, nato a Ghilarza il 04.01.1988, c. f. TZRGM88A04E7004J residente in Macomer in via Sicilia n. 7, in qualità di contro interessati immediatamente successivi alla posizione del Sias nella graduatoria del 04.09.2020, così come espressamente richiesto al Consiglio di Stato con provvedimento del 15.01.2021, pubblicato il 18.01.2021, n. 26/2021 R. P. Pres.;

Controinteressati

per l'annullamento o la riforma

dell'**ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sez. Prima, n.98/2021** (Reg. Prov. Cau.), emessa nel giudizio R.G. n. 283/2021, all'esito dell'udienza del 21/04/2021 e pubblicata in data 23/04/2021, non notificata, con la quale il TAR per la Sardegna ha rigettato la domanda di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

In particolare, il ricorrente domandava, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia dei seguenti provvedimenti impugnati:

- della graduatoria provinciale e di istituto per le supplenze di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, L. 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per

AVVOCATO**Anna Laura Vargiu**

Via Roma n.9

07100 SASSARI

TEL/FAX 0795906983

v_anna_laura@hotmail.com

pec: avvalvargiu@missiva.it

il personale docente ed educativo di cui all' O.M. n. 60/2020, per gli a. s. 2020/2021 e 2021/2022 della provincia di Sassari - II Fascia -, pubblicata nel sito istituzionale del MIUR in data 04.09.2020, nella parte in cui non è previsto l'inserimento del Prof. Sias nella classe di concorso A048;

- dell'elenco degli esclusi allegato al decreto del dirigente dell'Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di Sassari, pubblicato nel sito istituzionale del MIUR in data 15.09.2020, nella parte in cui il Prof. Sias è escluso dall'inserimento nella graduatoria provinciale e di istituto per le supplenze di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, L. 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo di cui all' O.M. n. 60/2020, per gli a. s. 2020/2021 e 2021/2022 della provincia di Sassari - II Fascia -, per le classi di concorso A048 e A049;

- del provvedimento di rigetto emesso dalla Scuola POLO Istituto Istruzione Superiore TCG "Don Gavino Pes" di Tempio Pausania, in data 10.09.2020, avverso il reclamo presentato dal ricorrente volto all'inserimento nelle GPS Provincia di Sassari, II fascia, classe di concorso A048.

Fatto e svolgimento del giudizio

1. Con ricorso del 02.11.2020, iscritto al n. R.G. 719/2020, l'appellante Prof. Sias chiedeva al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna l'annullamento, nonché la sospensione in via cautelare, degli atti in epigrafe indicati e per l'effetto l'inclusione del ricorrente nella seconda fascia delle GPS della Provincia di Sassari, classe di concorso A048 e A049, con vittoria di diritti, onorari e spese di giudizio. Con memoria difensiva del 11.12.2020 si costituivano in giudizio il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, l'Ufficio VI ambito territoriale di Sassari e la Scuola polo Istituto Istruzione Superiore TCG "Don Gavino Pes" di Tempio

AVVOCATO

Anna Laura Vargiu

Via Roma n.9

07100 SASSARI

TEL/FAX 0795906983

v_anna_laura@hotmail.com

pec: avvalvargiu@missiva.it

Pausania a ministero dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, eccependo la carenza di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario, nonché contestando nel merito il ricorso promosso.

All'esito dell'udienza del 16.12.2020, con sentenza n. 733/2020, il Collegio dichiarava l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice ordinario di Cagliari – Sezione Lavoro.

Avverso detto provvedimento il ricorrente in data 13.01.2021 proponeva ricorso in appello, iscritto al n. R. g. 349/2021, davanti al Consiglio di Stato, il quale, con sentenza del 04.03.2021, pubblicata il 09.03.2021, in accoglimento dell'appello proposto annullava la sentenza n. 733/2020, rinviando al TAR Sardegna per l'esame del ricorso di primo grado.

In data 1.04.21 il Prof. Sias proponeva ricorso in riassunzione ex art. 105, co. 2, C. p.a., con istanza di sospensiva cautelare dei provvedimenti impugnati come riportati *supra* e di ogni atto e/o provvedimento ai predetti preordinato, connesso e consequenziale in quanto lesivo della posizione giuridica del ricorrente per violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 6 L. 241/199; eccesso di potere; violazione del principio di legittimo affidamento; vizio di motivazione; Illogicità; manifesta ingiustizia; contraddittorietà.

2. Il ricorrente esponeva in fatto quanto segue.

L'appellante svolge la professione di insegnante di educazione fisica nella scuola pubblica in virtù di diploma ISEF conseguito presso l'Istituto Superiore Statale di educazione fisica in Roma, in data 21.12.1994. Fin dall'anno 1995 il Prof. Sias ha insegnato presso la scuola pubblica nelle classi di concorso attualmente indicate come **A048** – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado, e **A049** – Scienze motorie e sportive nella

scuola secondaria di I grado. In virtù dell’emanazione dell’O.M. 60/2020 - che ha istituito le Graduatorie Provinciali e di istituto per le Supplenze (d’ora in poi GPS) – l’appellante, in data 06.08.2020, ha presentato domanda di inclusione nelle GPS della provincia di Sassari **richiedendo l’inserimento nella II Fascia delle scuole secondarie di I grado – A049- e di II grado – A048-**.

Il Prof. Sias possedeva e possiede, quali titoli di accesso, il diploma ISEF, i 24 CFU ed il precedente inserimento in graduatoria di istituto per il triennio 2014/2017 nella III fascia delle graduatorie di Istituto presso la provincia autonoma di Bolzano, così come richiesto dall’art. 3, comma 6 dell’O.M. 60/2020. Ebbene, poiché la procedura informatica di compilazione della domanda consentiva l’inserzione del diploma ISEF **e di uno solo tra i requisiti di cui all’art. 3, co. 6, lett. b), punto i, n. 1 e 3 dell’O.M. 60/2020 (cioè il requisito dei 24 CFU o il precedente inserimento)**, il Sias decideva di rivolgersi al sindacato CISL di Olbia per la materiale redazione dell’istanza, e ciò proprio al fine di evitare di incorrere in errori di compilazione e/o di interpretazione della normativa applicabile. L’evidente assolvimento dell’onere di diligenza in capo al Sias è risultato però, a posteriori, inutile, poiché la vicenda che lo riguarda genera da un supposto errore di interpretazione.

Il *punctum dolens* della vicenda concerne, infatti, l’interpretazione dell’art. 3, co. 6, lett. b), punto i, n. 3, dell’O.M. 60/2020 nella parte in cui menziona, fra i titoli per l’inserimento in GPS, *“il precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”*, inteso dal sindacato CISL di Olbia in senso strettamente letterale, cioè come mero precedente inserimento e non – come invece sostenuto dal MIUR – quale inserimento nelle graduatorie vigenti nel triennio immediatamente precedente rispetto alla richiesta di inclusione in GPS, cioè nel triennio 2017/2020.

AVVOCATO
Anna Laura Vargiu
Via Roma n.9
07100 SASSARI
TEL/FAX 0795906983
v_anna_laura@hotmail.com
pec: avvalvargiu@missiva.it

Tuttavia, appurato che non fosse possibile inserire tutti i titoli posseduti per un limite nel *form* predisposto con la procedura informatica; e che il sindacato forniva al Sias la su cennata linea interpretativa, il ricorrente spuntava la casella corrispondente al *precedente inserimento* nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso, e non produceva il certificato di conseguimento dei 24 CFU, che pure possedeva, ma che per un'incomprensibile decisione in capo a chi ha creato la piattaforma informatica non era possibile *flaggare* come posseduto. **Spiace constatare che l'evidente spettanza del bene della vita richiesto debba cedere il passo ad una eccessiva ed irrazionale informatizzazione, peraltro incontrovertibile nei risultati aberranti prodotti.** In data 21.08.2020, tanto l'Istituto Istruzione Superiore TCG "Don Gavino Pes" di Tempio Pausania, Scuola Polo per la gestione del procedimento di formazione delle GPS, che l'Istituto Comprensivo di Tempio, hanno inviato all'aspirante candidato una richiesta di integrazione dei documenti per la verifica e la convalida dell' inclusione nelle GPS, richiedendo specificamente copia del titolo di studio e copia della certificazione del conseguimento dei 24 CFU ai sensi del D.lgs. 59/2017. Il Sias, in data 22.08.2020, ha inoltrato ai sopra citati Istituti scolastici la documentazione richiesta attestante il possesso di entrambi i titoli. Malgrado il regolare ed esaustivo invio della documentazione, in data 2.09.2020 l'Ufficio VI - Ambito Territoriale di Sassari ha pubblicato nel sito istituzionale le GPS e l'elenco degli esclusi, ed il Prof. Sias, da un lato, è risultato incluso nella classe di concorso A049 e, dall'altro lato, è comparso nell'elenco degli esclusi per la classe di concorso A048 con motivazione "*privo di titolo di accesso valido. Art. 3, comma 6, lett. b) punto i precedente inserimento nella terza fascia*".

Avverso il provvedimento di esclusione dalle GPS per la II Fascia, classe di concorso A048, l'appellante, in data 03.09.2020, ha presentato reclamo volto

ad ottenere l'inclusione nella relativa graduatoria. Con successivo decreto in data 04.09.2020, l'Ufficio VI - Ambito Territoriale di Sassari ha disposto l'annullamento delle GPS pubblicate il 02.09.2020 *“per aver riscontrato errori nella elaborazione informatica con nuova pubblicazione delle graduatorie rielaborate”*. Anche in tale occasione il Prof. Sias è risultato inserito nella graduatoria GPS - II fascia - per la sola classe di concorso A049.

Viepiù, in data 10.09.2020, la Scuola POLO Istituto Istruzione Superiore TCG “Don Gavino Pes” di Tempio Pausania, in risposta al reclamo presentato, ha emanato il provvedimento con il quale respingeva il citato reclamo assumendo, da un lato, che la dichiarazione resa con riguardo al precedente inserimento in graduatoria fosse *mendace* e, dall'altro lato, che il reclamo non risultasse *“accoglibile per le motivazioni espresse nel decreto di esclusione, stante il principio di non integrazione della domanda”*.

In data 15.09.2020, l'Ufficio VI - Ambito Territoriale di Sassari ha emanato il decreto finalizzato ad integrare e modificare l'elenco degli esclusi dalle GPS per gli aa. ss. 2020/2021 e 2021/2022, in virtù del quale il Prof. Sias è risultato escluso sia dalla classe di concorso A048 che dalla classe di concorso A049.

3. Il ricorso avverso i provvedimenti impugnati veniva affidato al seguente motivo di diritto:

Violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione di legge e falsa applicazione dell'art.6 L. 241/1990. Eccesso di potere. Violazione del principio di legittimo affidamento. Vizio di motivazione. Illogicità. Manifesta ingiustizia. Contraddittorietà.

Con l'indicato motivo di ricorso il Prof. Sias ha lamentato *in primis* che, con riferimento all'interpretazione del requisito concernente il *“precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe*

AVVOCATO

Anna Laura Vargiu

Via Roma n.9

07100 SASSARI

TEL/FAX 0795906983

v_anna_laura@hotmail.com

pec: avvalvargiu@missiva.it

di concorso”, di cui all’art. 3, co. 6, lett. b), punto i, n. 3 dell’O.M. 60/2020, la dizione “*precedente inserimento*” non specifica che deve trattarsi di inserimento immediatamente precedente rispetto alla richiesta di inserimento in GPS, cioè per il triennio 2017/2020. Di conseguenza, il Prof. Sias – così come indicato dal sindacato CISL di Olbia - ha ritenuto che la sua permanenza nelle graduatorie per gli aa. ss. 2014/2017 fosse presupposto valido e sufficiente per l’inserimento in GPS. D’altra parte, è evidente che se l’appellante avesse avuto contezza dell’interpretazione del MIUR in relazione al detto requisito avrebbe selezionato la casella corrispondente al conseguimento dei 24 CFU. Infatti, entrambi i requisiti, singolarmente considerati, costituiscono valido ed eguale requisito aggiuntivo rispetto al diploma ISEF. Il ricorrente è stato escluso per ragioni di natura formale e non sostanziale, posto che era in possesso del certificato di attribuzione dei 24 CFU.

In secondo luogo, qualora il sistema avesse consentito l’inserzione di ambedue i requisiti aggiuntivi, l’odierno appellante, al fine di rilevare l’errore a seguito dell’interpretazione fornita dal MIUR circa il requisito del “*precedente inserimento*”, avrebbe potuto utilizzare il modulo di osservazioni pubblicato nel sito istituzionale del MIUR, previsto esclusivamente per i soggetti inseriti in graduatoria che dovessero rilevare eventuali errori, e non per i soggetti esclusi. Sotto tale profilo, il Prof. Sias ha rilevato una palese disparità di trattamento tra gli inclusi e gli esclusi dalla graduatoria, in quanto questi ultimi - secondo l’indirizzo del MIUR – sarebbero sia impossibilitati a presentare reclamo in virtù del principio di non integrazione della domanda, sia impossibilitati ad avvalersi del soccorso istruttorio con conseguente violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

Con riferimento al principio di non integrazione della domanda, fatto proprio dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore TCG “Don

Gavino Pes” di Tempio Pausania nella motivazione del provvedimento di rigetto del reclamo promosso dal Prof. Sias, viene evocato a supporto l’art. 7, comma 5, dell’O.M. 60/2020, il quale prescrive: *“Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dalla presente ordinanza”*.

Invero, la disposizione in parola non enuncia in alcun modo né il principio di non integrazione della domanda, né tanto meno il divieto di soccorso istruttorio, anche considerato che, qualora previsto, si sarebbe posto in aperto contrasto con l’art. 6 L. 241/1990. A ben vedere, l’art. 7, comma 5, cit., richiede esclusivamente che le istanze siano esaustive circa il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti. Esaustività che, in realtà, si sarebbe potuta ottenere solo qualora il MIUR, in attuazione dell’O.M. 60/2020, avesse predisposto una procedura informatica di compilazione della domanda che consentisse l’inserimento di tutti i titoli posseduti dal candidato.

Si evince, dunque, una **palese contraddittorietà tra il sostenuto principio di non integrazione della domanda e l'impossibilità di inserimento nella stessa di tutti i titoli e requisiti aggiuntivi**. Così come è gravemente ingannevole e contraddittorio il comportamento tenuto dall’amministrazione procedente che, a seguito della presentazione della domanda ed in applicazione del principio del soccorso istruttorio, prima ha provveduto a richiedere al Prof. Sias l’integrazione dei documenti per, poi, smentire l’applicazione del principio in parola nella motivazione del provvedimento di rigetto. I fatti siccome verificatisi determinano da un punto di vista logico-giuridico due inevitabili conseguenze: da un lato, palesano il comportamento ingannevole dell’amministrazione deputata alla creazione delle GPS della provincia di Sassari, ingenerante un legittimo affidamento in capo al ricorrente circa l’integrazione della domanda ed il successivo inserimento in graduatoria;

AVVOCATO

Anna Laura Vargiu

Via Roma n.9

07100 SASSARI

TEL/FAX 0795906983

v_anna_laura@hotmail.com

pec: avvalvargiu@missiva.it

dall'altro lato, la chiara violazione del principio del soccorso istruttorio prima attivato e poi sconfessato.

Come noto, anche nell'ambito in questione opera il generale e fondamentale principio del soccorso istruttorio ex art. 6, co. 1, lett. b) della L. 241/90 per cui *“il responsabile del procedimento ... può chiedere ... la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete .. ed ordinare esibizioni documentali ...”*, il quale consente di integrare le domande di partecipazione che risultino incomplete e irregolari in modo tale da consentire la massima partecipazione, orientare l'azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti richiesti nonché di evitare l'esclusione dal procedimento di soggetti che abbiano, nella sostanza, i requisiti postulati dalla fonte regolamentare. Nel caso di specie, come sopra dimostrato, sia la Scuola POLO - Istituto Istruzione Superiore TCG “Don Gavino Pes” di Tempio Pausania sia l'Istituto Comprensivo di Tempio hanno esercitato la facoltà a loro riconosciuta di esercitare il “potere di soccorso”, concretizzatasi nella richiesta di integrazione della documentazione, tempestivamente evasa dal Prof. Sias mediante deposito del certificato di attribuzione dei 24 CFU.

Peraltro, considerato che l'errore in cui è incorso il Prof. Sias è dovuto alla formulazione non univoca della clausola contenuta nell'art. 3, co. 6, lett. b), punto i, n. 3 dell'O.M. 60/2020, e che lo stesso si è rivolto al sindacato CISL di Olbia per la materiale compilazione del form al fine di ottenere la migliore assistenza possibile, deve necessariamente riconoscersi pienamente assolto il dovere di diligenza e auto responsabilità gravante sul medesimo.

Ulteriormente, si consideri che il modello telematico di presentazione della domanda non può determinare un *vulnus* per i partecipanti che commettano un mero errore materiale, peraltro non valutabile a priori ma frutto di semplice interpretazione della norma, come avvenuto nel caso de

AVVOCATO

Anna Laura Vargiu

Via Roma n.9

07100 SASSARI

TEL/FAX 0795906983

v_anna_laura@hotmail.com

pec: avvalvargiu@missiva.it

quo. Tanto è vero che, anche qualora non si dovesse ritenere sussistente alcun margine di interpretazione della locuzione “*precedente inserimento in graduatoria*”, si ritiene, in ogni caso, che la fattispecie possa essere ricondotta nell’alveo dell’errore materiale, come tale emendabile attraverso lo strumento del soccorso istruttorio. Di conseguenza risulta del tutto inconferente anche il richiamo operato dall’amministrazione alla dichiarazione mendace.

In buona sostanza, il Prof. Sias si trova ad essere escluso dalle GPS a causa dell’atteggiamento della P.A. che si trincerava dietro i sistemi informatizzati di compilazione della domanda per non valutare atti in possesso della stessa P.A. che, a contrario, provano la sussistenza dei requisiti di accesso in capo all’appellante.

4. Con memoria difensiva del 17.04.21 si costituivano in giudizio il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, l’Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, l’Ufficio VI ambito territoriale di Sassari e la Scuola polo Istituto Istruzione Superiore TCG “Don Gavino Pes” di Tempio Pausania a ministero dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, contestando nel merito il ricorso promosso.
5. Con ordinanza n. 98/2021 il TAR per la Sardegna, rigettava la domanda cautelare per difetto dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Il Prof. Sias, ritenendo che la decisione del TAR per la Sardegna sia ingiusta ed errata per tutti i profili che di seguito si illustrano, ricorre a codesto Ecc.mo Consiglio di Stato chiedendo l’annullamento o la riforma dell’ordinanza impugnata per i seguenti

MOTIVI

I. Erroneità dell'ordinanza del TAR per la Sardegna n. 98/2021 nella parte in cui non ravvisa il presupposto del *fumus boni iuris* e ritiene non tutelabili in via cautelare gli interessi del Prof. Sias.

L'appellante osserva che la motivazione dell'ordinanza qui gravata è errata ed illegittima nella parte in cui afferma che *“l'interpretazione prospettata dal ricorrente in ordine al contenuto dell'espressione ‘precedente inserimento in graduatoria’ non appare condivisibile, dovendosi esso intendere unicamente riferito alle graduatorie di istituto vigenti per il precedente triennio 2017-2020 giusto D.M. 374/17”*.

Il TAR Sardegna liquida la questione di natura prettamente interpretativa concernente il requisito del *“precedente inserimento in graduatoria”* sancendo la non condivisibilità della tesi sostenuta in ricorso dal Prof. Sias senza, tuttavia, soffermarsi, per un verso, sulla equivoca costruzione normativa e, per altro verso, sul pieno assolvimento dell'onere di diligenza informativa in capo all'appellante.

Per il primo profilo occorre rimarcare che il duplice significato attribuibile alla disposizione in oggetto è evidente poiché se si fosse voluto circoscrivere quella locuzione sarebbe stato sufficiente aggiungere espressioni che precisassero il tempo di riferimento – il triennio aa. ss. 2017/2020 – o indicazioni avverbiali, ma nulla di ciò è previsto nella norma.

Gravava sul Sias (così come su qualsiasi altro aspirante all'inserimento in GPS) un onere informativo al fine di approcciare al meglio la fase di compilazione della domanda, ma tale onere risulta puntualmente assolto dall'appellante all'atto della presentazione presso il sindacato CISL di Olbia, soggetto quest'ultimo che, nella comune esperienza, dovrebbe essere a

conoscenza di ogni atto – sia esso normativo che informativo – promanante dal Ministero.

Pertanto, anche qualora si dovesse ritenere corretto il contegno del MIUR sul punto, non può certo sostenersi che il Prof. Sias abbia agito in maniera negligente e che l'errore in cui è incorso sia a lui oggettivamente e soggettivamente addebitabile.

Sempre con riferimento al presupposto del *fumus boni iuris* si ritiene che l'ordinanza del Tar per la Sardegna n. 98/2021 sia errata nella parte in cui sostiene che *“l'invocato soccorso istruttorio non possa trovare applicazione nella procedura in questione, trattandosi di procedura concorsuale con termini perentori ove è necessario garantire, per tutti i partecipanti, i principi della par condicio e dell'autoresponsabilità, con la conseguenza che, ai soli fini dell'inserimento in graduatoria, si deve tenere conto esclusivamente di quanto effettivamente dichiarato dall'aspirante nell'istanza di partecipazione”*.

La giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto che il dovere di soccorso istruttorio in capo all'Amministrazione ha portata generale e trova applicazione anche nell'ambito delle procedure concorsuali, fermo restando il rispetto del principio della *par condicio* per cui l'intervento dell'amministrazione non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati. Al riguardo il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza del 22.11.2019 n. 7975, ritiene che *“specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione”*.

Alla luce di questi parametri generali si ritiene che il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della *par condicio*. Nel caso di specie, invece, non solo il candidato ha allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta – come sopra ampiamente argomentato-, ma non ha potuto neppure allegare l'altro titolo che pure possedeva (cioè il certificato di avvenuto conseguimento dei 24 CFU) per ragioni tutte addebitabili alla stessa pubblica amministrazione. Il Sias non ha allegato il certificato dei 24 CFU non perché sia incorso in una dimenticanza, la cui riparazione in seno alla procedura del soccorso istruttorio rappresenterebbe certamente una violazione della *par condicio*, bensì perché il sistema informatizzato non consentiva l'inserzione di entrambi i titoli.

Pertanto, mal si comprende come si possa sostenere che l'inserimento del Prof. Sias nella graduatoria rappresenti una violazione del principio della *par condicio* posto che non solo si tratta di un caso del tutto peculiare tale da non poter rientrare nel principio di diritto affermato dal TAR per la Sardegna, ma anche e soprattutto perché, nel caso in esame, l'attivazione del soccorso istruttorio rappresenterebbe, a contrario, una forma di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

II. Erroneità dell'ordinanza del TAR per la Sardegna n. 98/2021 nella parte in cui non ravvisa il presupposto del *periculum in mora* e ritiene non tutelabili in via cautelare gli interessi del Prof. Sias.

La motivazione dell'ordinanza impugnata è errata ed illegittima altresì nella parte in cui afferma che “*il danno prospettato, tenuto anche conto*

AVVOCATO
Anna Laura Vargiu
Via Roma n.9
07100 SASSARI
TEL/FAX 0795906983
v_anna_laura@hotmail.com
pec: avvalvargiu@missiva.it

dell'imminente conclusione dell'anno scolastico, non è suscettibile di favorevole considerazione e che il ricorrente potrà, se del caso, presentare domanda di prelievo per una sollecita trattazione nel merito del ricorso”.

La ritenuta insussistenza del danno prospettato in capo al Prof. Sias si fonda su un presupposto di fatto del tutto errato, cioè “*l'imminente conclusione dell'anno scolastico*”, come se la data del 30 giugno o del 31 agosto 2021 concretizzasse per il Sias un momento a partire dal quale poter sperare, finalmente, di ottenere il bene della vita tanto agognato.

Deve ricordarsi che **le GPS hanno durata biennale**, essendo valide per gli aa. ss. 2020/2021 e 2021/2022, con la conseguenza che l'odierno appellante non solo non potrà presentare una nuova domanda di inserimento in GPS utile per poter aspirare all'insegnamento a partire dal settembre 2021, ma, addirittura, non potrà maturare alcun punteggio utile ai fini dell'inserimento in graduatoria per il biennio 2022/2024. A differenza di quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, l'inizio del nuovo anno scolastico non rappresenta in alcun modo il momento a decorrere dal quale l'Amministrazione potrà porre in essere una rivalutazione della questione; **tutta la vicenda verrebbe rimandata alla presentazione della domanda di inclusione in GPS nell'estate del 2022.**

Dunque, anche considerando le tempistiche del giudizio di merito dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, l'unica possibilità per il Sias di svolgere l'attività lavorativa nei prossimi mesi (fino al mese di agosto 2022) è rinvenibile nella sospensione dei provvedimenti impugnati in via cautelare, con contestuale inserimento in graduatoria. Dal che deriverebbe, per il ricorrente, l'occasione lavorativa e di produzione del reddito necessario alla sopravvivenza a lungo prospettata nei vari ricorsi proposti.

AVVOCATO
Anna Laura Vargiu
Via Roma n.9
07100 SASSARI
TEL/FAX 0795906983
v_anna_laura@hotmail.com
pec: avvalvargiu@missiva.it

Per tutti i motivi sopra esposti, il Prof. Sias, *ut supra* rappresentato e difeso,

CHIEDE

che l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito in sede giurisdizionale voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare o riformare l'ordinanza del TAR per la Sardegna e, in accoglimento della domanda cautelare presentata dal Prof. Sias, sospendere i provvedimenti impugnati o, in subordine, rinviare al TAR per la Sardegna per la sollecita fissazione di una udienza di merito a breve, ai sensi dell'art. 55, comma 10, Cod. proc. amm.

Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio cautelare.

Si produce:

- procura difensiva;
- copia conforme dell'ordinanza n. 98/2021 del TAR per la Sardegna estratta dal fascicolo telematico di primo grado.

Ai fini istruttori si chiede che l'Ecc. mo Cds adito voglia acquisire il fascicolo del primo grado presso Tar Sardegna con tutti i documenti in esso contenuti.

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 6- bis, lett. e), D. p.r. n. 115/2002 si dichiara che il contributo unificato non è dovuto poiché il ricorrente è ammesso al Patrocinio a spese dello Stato.

Sassari, 06.05.2021

Avv. Anna Laura Vargiu

Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ex art. 41, comma 4, c. p.a.

Come già rappresentato al Giudice di prime cure, le censure contenute nel presente ricorso in appello potrebbero interessare tutti i docenti siccome

AVVOCATO

Anna Laura Vargiu

Via Roma n.9

07100 SASSARI

TEL/FAX 0795906983

v_anna_laura@hotmail.com

pec: avvalvargiu@missiva.it

figuranti nella GPS della Provincia di Sassari, II Fascia – Classe di concorso A048 e A049, passibili di essere pregiudicati dall'eventuale inserimento del Prof. Sias nelle suddette GPS.

Per l'effetto, il numero dei soggetti potenzialmente interessati agli atti del giudizio ha reso e rende di fatto impossibile l'esecuzione delle numerose notificazioni individuali nei modi ordinari, tenuto conto anche della difficoltà a reperire residenze ovvero domicili certi dei contro interessati, con conseguente incertezza del buon esito della notifica. La notifica del presente appello nei modi ordinari è impraticabile, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei contro interessati.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore ripropone in questa sede formale istanza, affinché l'Ecc.mo Presidente Voglia autorizzare la notifica del presente appello per pubblici proclami, ex art. 41, comma 4, C. p.a., tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti).

Sassari, 06.05.2021

Avv. Anna Laura Vargiu